



*consimili) - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro." (Cass. n. 17449/2007; Cass. n. 2214/2001);*

ritenuto, pertanto, che la clausola contenuta nei contratti di mutuo chirografario non attribuisca al foro della sede legale della banca carattere di esclusività con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare;

ritenuto, in merito all'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che alla luce dell'art. 648 c.p.c., tale istanza va decisa valutando se l'opposizione si fonda su prova scritta o di pronta soluzione e che, secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza, è necessario considerare anche il cd. *fumus boni iuris* della pretesa fatta valere dall'opposto con il ricorso per decreto ingiuntivo, vale a dire la sua probabile fondatezza, attesa la natura genericamente cautelare del provvedimento *de quo* (cfr., *ex multis*, Cass. 16.06.2014 n. 13596 e Cass. 19.06.2014 n.13942) ;

ritenuto che allo stato e salvi gli esiti della cognizione piena della causa, sussistono le condizioni, *ex art. 648 c.p.c.*, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 25956/2019 del Tribunale di Milano, tenuto conto che, a fronte della documentazione prodotta dalla ricorrente (contratti di mutuo chirografario, comunicazione di revoca degli affidamenti, intimazione di pagamento allegati al fascicolo monitorio in atti e contabile attestante l'erogazione del credito vedi doc. n.12 allegato alla comparsa di costituzione), le contestazioni sollevate dall'opponente non appaiono fondate, essendo peraltro non specificamente contestato l'inadempimento della società mutuataria ed essendo formulate generiche contestazioni in merito alla quantificazione del credito e all'applicazione di interessi anatocistici ed usurari;

evidenziato, infine, che la controversia ha ad oggetto un contratto di mutuo e rientra, quindi, nell'ambito applicativo dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 che impone l'esperimento del procedimento di mediazione;

rilevato che nel caso di specie la mediazione non è stata espletata e che in relazione a tale ipotesi l'art. 5 citato dispone che il giudice assegni alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;

rilevato, inoltre, che alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19595/2020 del 18.9.2020 è stato espresso il principio di diritto per cui " *Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis, del d.lgs. n.28 del 2010, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo*";

ritenuto, pertanto, che parte opposta è tenuta a promuovere la procedura di mediazione;

**P.Q.M.**

Rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio-

visto l'art. 648 c.p.c., concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 25956/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 9 dicembre 2019;

- fissa a parte opposta il termine perentorio di 15 giorni per l'introduzione della procedura di mediazione;

- rinvia all'udienza del 11 febbraio 2021 ore 9:00 per il prosieguo del giudizio.

Il Giudice  
Anna Giorgia Carbone

